

**RICHIESTA BENEFICI FISCALI - ART. 16 COMMI 1, 2, 2 bis e 3 DEL D.L. 18/2016  
DECRETO DI TRASFERIMENTO**

*in carta libera*

Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Ferrara  
Via Monsignor Luigi Maverna c.n. 8/10  
44122 Ferrara

**Oggetto: Richiesta dei benefici fiscali ai sensi dell'Art 16 commi 1, 2, 2 bis e 3 del D.L. 18/2016.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e residente nel

comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA: \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ aggiudicatario dei beni di cui al

decreto di trasferimento del Tribunale di Ferrara Rep. n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'applicazione dei benefici fiscali previsti dall' **Art 16 commi 1, 2, 2 bis e 3 del DECRETO-  
LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18** Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

(GU n.37 del 15-2-2016 ) Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2016. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 49/2016 e L. 232/2016

**DICHIARA**

Di aver compreso i contenuti della sotto riportata normativa:

**Art. 16** Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi (a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,) nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. **(PRIMA CASA)** Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. **In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.**

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente ((decreto)) **fino al 30 giugno 2017.**

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potrà accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
firma)

Estremi del documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_